

Roma, 28 ottobre 2024

Prot. N. 199/2024/SG

Ai Segretari generali regionali e territoriali

Oggetto: DDL Bilancio 2025. Prima nota di analisi e commento.*Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo in allegato il testo bollinato del disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” trasmesso il 23 ottobre u.s. alle Camere.

In un quadro di finanza pubblica che permane difficile e complesso, alla luce degli impegni assunti dal nostro Paese in sede europea nel Piano strutturale di medio termine (documento previsto dalle nuove regole europee che richiedono una programmazione economica e di bilancio di durata quinquennale finalizzata al rientro dal deficit eccessivo e dal debito), il Governo vara una manovra dal valore complessivo, per il 2025, di 30 miliardi di euro e che contiene importanti novità per il mondo del lavoro pubblico e privato.

Rinviando all'analisi della nostra Confederazione il commento sull'insieme degli interventi individuati e concentrandoci sulle sole misure di interesse del mondo del lavoro pubblico e privato che come sindacato della Funzione pubblica della Cisl rappresentiamo, la manovra appare caratterizzata da molte luci e qualche ombra.

Un giudizio che fa i conti con la realtà e con la constatazione che la dimensione politica europea con la sua attenzione alle esigenze di risanamento dei conti pubblici, torna a fare la sua robusta comparsa dopo l'allentamento dei vincoli realizzato nel periodo pandemico.

Le esigenze di governo dello sviluppo e di quadratura dei conti pubblici manifestano necessità che vanno oltre una diplomatica ipocrisia ed il compito del sindacato è quello di evitare che questo processo venga realizzato con una visione solo quantitativa, attenta alla quadratura pur necessaria del cerchio dei conti pubblici, al di fuori di un quadro di riforme attento alle emergenze sociali.

Una critica che la Cisl ha sempre mosso a tutti i Governi, di diverso colore politico, che si sono succeduti dal 2009 ad oggi, tanto che come categoria della Funzione pubblica della Cisl arrivammo, insieme alle altre OO.SS. confederali, a proclamare uno sciopero di categoria il 9 dicembre 2020, in mancanza della previsione di risorse per la tornata contrattuale 2019-2021. E fu sempre grazie alla Cisl che con il Patto per il lavoro pubblico e la coesione sociale del 10 marzo 2021 si sbloccò l'empasse, che portò al finanziamento delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali e all'adozione di importanti misure per il lavoro pubblico.

Ora siamo in una situazione differente: le risorse per il rinnovo dei contratti 2022 – 2024 ci sono e anche se non coprono tutta la perdita del potere di acquisto subita per via dell'inflazione del 2022, risultano di gran lunga superiori a quelle stanziati per i rinnovi contrattuali precedenti. E' un fatto che il 6% di aumento delle retribuzioni lorde disponibile per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego per la tornata 2022 – 2024 sia maggiore del 4,07% stanziato per i rinnovi 2019 -2021 e al 3,48% stanziato per i rinnovi 2016 -2018; così come è un altro fatto che il rinnovo 2016 – 2018 arrivò al

termine di un lungo blocco contrattuale (dal 2010 al 2018) per effetto del quale la perdita del potere di acquisto dei dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati fu del 16%.

Ecco perché esprimiamo un giudizio articolato sulla legge finanziaria per il 2025.

Esprimiamo, intanto, apprezzamento per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del triennio 2025 – 2027 per un importo – a regime - pari a 5,5 miliardi corrispondente al 5,4%. Una previsione che consente di dare continuità ai negoziati per i rinnovi contrattuali, scongiurando il rischio di ulteriori “anticipi” da parte del Governo o, peggio, di interventi “sostitutivi” della contrattazione collettiva, e che al tempo stesso consente di quasi raddoppiare gli aumenti contrattuali già previsti sulle retribuzioni medie lorde mensili per il triennio 2022 -2024.

Per il solo comparto delle funzioni centrali, infatti, la somma delle retribuzioni medie lorde mensili erogabili in base alle risorse disponibili per la contrattazione ammonta a oltre 327 euro.

“Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, recita un vecchio proverbio” e, difatti non sono stati pochi coloro che, ignorando le nuove regole europee del patto di stabilità, avevano chiesto al Governo di aumentare le risorse per il triennio 2022- 2024, rinviando al futuro l’individuazione delle risorse per il finanziamento della tornata contrattuale 2025 -2027, senza comprendere che il Piano strutturale di medio termine presentato dall’Italia alla Commissione dell’Unione europea per i prossimi 5 anni non consentirà più modifiche. Con la conseguenza che un mancato stanziamento di risorse per la tornata contrattuale 2025 – 2027 avrebbe poi reso impossibile per almeno 5 anni dare seguito ai negoziati per i rinnovi contrattuali.

Peraltro, allo stanziamento per i rinnovi contrattuali del triennio 2025 -2027 si aggiunge l’ulteriore possibilità di rifinanziare, a valere dal 2025, anche i fondi per la contrattazione integrativa, superando il tetto ai trattamenti economici accessori previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 (per un ammontare pari ad un ulteriore 0,22% del Monte salari 2021), analogamente a quanto già fatto con il precedente intervento realizzato con la legge finanziaria per l’anno 2022, in attuazione del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e della Coesione sociale del 10 marzo 2021). Tale misure consentono, quindi, di determinare attraverso i contratti del triennio 2022 -2024 un aumento delle retribuzioni medie lorde pari al 6%.

Ecco perché la scelta di alcune OO.SS. di non firmare i contratti collettivi del triennio 2022 -2024, come forma di protesta per una finanziaria considerata insoddisfacente nelle misure individuate a beneficio del lavoro, ci appare non condivisibile. Produce, infatti, un danno immediato ai lavoratori, che vedranno ritardato il momento della firma del loro contratto e dunque l’erogazione delle relative risorse; non offre alcuna prospettiva credibile per ottenere risultati migliori per il futuro. Noi riteniamo, più concretamente, che il compito del sindacato sia quello di fare i migliori contratti possibili nelle migliori condizioni disponibili.

Ulteriori misure positive sono rappresentate dalla conferma e dall’estensione del cuneo fiscale e contributivo fino a 40.000 euro e dallo stanziamento delle risorse utili ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2025 -2027.

Sono importanti e positivi, inoltre: gli investimenti in Sanità già programmati per l’anno 2025, pari a 2,3 miliardi di euro, che portano il fondo sanitario nazionale a 136,5 miliardi. Un balzo, quindi, significativo rispetto all’ammontare dello stesso fondo che nel 2019 valeva 114 miliardi a seguito del taglio di 31 miliardi di euro nel periodo nel 2012 – 2019. Nel documento programmatico di bilancio c’è inoltre la previsione di aumentare il fondo fino a 140 miliardi nel 2026.

Ulteriori positive novità per il mondo del lavoro sono rappresentate dalla conferma dell'accorpamento strutturale delle prime due aliquote Irpef e dalla conferma per un triennio delle agevolazioni fiscali, pari ad una imposta sostitutiva del 5%, sui premi di risultato erogati con la contrattazione integrativa ai dipendenti del settore privato, nonché dalla rimozione del limite ordinamentale per il collocamento in pensione d'ufficio dei dipendenti pubblici.

Per quanto riguarda le misure sulle quali intendiamo continuare ad insistere con l'azione sindacale per ottenere miglioramenti segnaliamo l'articolo 110 che prevede, limitatamente all'anno 2025, una riduzione della spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione del comparto Sanità che si sostanzia nella stretta, limitatamente all'anno 2025, alle nuove assunzioni per le amministrazioni pubbliche *con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*.

Le amministrazioni centrali dello Stato, le Agenzie e gli enti pubblici non economici, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Una misura che rischia di impattare pesantemente nell'organizzazione del lavoro e dei servizi di enti e amministrazioni e che costringerà questi ultimi a rivedere il proprio piano dei fabbisogni, razionalizzando l'utilizzo della spesa per il personale. Per compensare l'impatto di queste misure sul personale già in servizio, anche relativamente ai maggiori disagi e carichi di lavoro, il successivo comma 12 dell'articolo 110 prevede la possibilità di utilizzare una parte dei conseguenti risparmi di spesa derivanti dal mancato utilizzo di tutte le facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente per incrementare fino ad un massimo del dieci per cento riferito al valore dell'anno 2016 (tetto "Madia" di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs 71/2017) i fondi per la contrattazione integrativa relativi al trattamento accessorio del personale delle medesime amministrazioni. Su questa misura è necessario il protagonismo delle federazioni territoriali della Cisl Fp e delle nostre rappresentanze aziendali per cogliere tutte le opportunità di aumentare i fondi per i trattamenti accessori previsti per la contrattazione decentrata.

Una ulteriore misura che riguarda gli organici è quella che consente alle amministrazioni pubbliche di richiedere il trattenimento in servizio del personale dipendente, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il settantesimo anno di età, ferma restando la scelta del lavoratore che deve esprimere in modo vincolante parere positivo in tal senso. Tale misura, utilizzabile dalle amministrazioni in relazione alle figure professionali ritenute utile e necessarie anche ai fini dell'inserimento in servizio di nuovo personale, va nella direzione di realizzare un adeguato compromesso fra la necessità di garantire la funzionalità degli enti e quella di realizzare il processo di razionalizzazione della spesa.

Chiederemo, dunque, al Governo di valutare misure alternative alla riduzione del turnover, anche in considerazione dei continui blocchi intervenuti nei decenni precedenti.

Noi riteniamo che in questa difficile situazione, mantenere aperto il dialogo sociale paghi. Se si chiude la strada del confronto con le istituzioni la prospettiva, in una fase così complessa, è di consegnare i nostri obiettivi a scelte unilaterali del Governo con il rischio di peggiorare ulteriormente le condizioni di vita delle persone che rappresentiamo (dai salari, al fisco, alla previdenza, sino alla sanità).

Mantenere, invece, aperta la strada del dialogo sociale ci consente di continuare a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi per noi fondamentali: la detassazione dei premi di produttività anche per i dipendenti pubblici, la valorizzazione professionale delle loro competenze specifiche, il superamento definitivo dei tetti oggi previsti sulla contrattazione decentrata.

Questo non impedisce, quando necessario, intraprendere la via della protesta. Tutte le strade che si pongono l'obiettivo della sostenibilità finanziaria attraverso la riduzione del servizio pubblico, sia esso erogato dalle amministrazioni pubbliche o dalle aziende private che quel servizio erogano in convenzione o accreditamento sono socialmente impraticabili e vanno respinte col massimo della fermezza.

Al contrario, tutte le strade che si pongono l'urgenza di riforme complessive per la crescita ed il risanamento, che tengano in equilibrio sostenibilità finanziaria e sostenibilità sociale rappresentano l'orizzonte politico più adeguato per affrontare le grandi sfide che ci vengono proposte per il governo complessivo delle pubbliche amministrazioni come elementi propulsivi in grado di accompagnare lo sviluppo del nostro Paese attraverso le grandi transizioni demografiche, ambientali e digitali che investono la nostra società.

Dentro questo sentiero la Cisl Funzione pubblica intende difendere il valore del servizio sanitario nazionale universale, l'essenzialità dei servizi erogati dalle amministrazioni centrali e locali che garantiscono la salute, la sicurezza (è sempre più urgente, ad esempio, trovare le risorse per l'attesa riforma delle polizie locali), il sistema integrato di educazione e istruzione "0 - 6", la giustizia, anche fiscale, il controllo del territorio, la funzionalità delle infrastrutture essenziali, la tenuta economica e sociale complessiva del nostro Paese.

Sulla base delle note e dei documenti presentati anche dalla Confederazione, che alleghiamo unitamente alla presente, invitiamo tutte le nostre strutture a attivare un percorso di assemblee nei luoghi di lavoro e di riunioni dei direttivi per rafforzare il dialogo con i lavoratori e le lavoratrici ai quali illustrare le nostre ragioni, i contenuti del disegno di legge e i risultati finora raggiunti, lo stato dei negoziati per i rinnovi contrattuali in corso.

Vi inviamo una prima nota di analisi e commento segnalandovi le novità di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo. Ci riserviamo, al termine dell'iter parlamentare del disegno di legge, di predisporre una ulteriore e più dettagliata nota di analisi.

MISURE SUL PUBBLICO IMPIEGO

Rifinanziamento fondi salario accessorio (art. 18)

In analogia a quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della legge 234/2021 per la tornata contrattuale 2019-2021, l'art. 18, comma 1 del disegno di legge prevede che a decorrere dal 2025 le risorse destinate ai fondi per il salario accessorio possano essere incrementate annualmente, fuori dal limite imposto dall'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017, per un importo massimo pari allo 0,22 % del Monte Salari 2021. L'incremento verrà disposto secondo modalità e criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2022-2024. La norma stanziava direttamente 112 mln di euro per l'incremento dei fondi delle amministrazioni statali prevedendo per le restanti amministrazioni (comparto Funzioni locali e Sanità) che l'incremento delle risorse destinate ai trattamenti accessori fino allo 0,22% dei rispettivi MS 2021 trovi applicazione a valere sui relativi bilanci.

Le risorse ulteriormente stanziate per il finanziamento di questa misura incrementano dal 5,78% al 6% l'aumento medio delle retribuzioni derivante dal rinnovo contrattuale 2022-2024.

Risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 2025-2027 e 2028 – 2030 (art. 19)

L'art. 19 dispone uno stanziamento per gli oneri determinati dal rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027 pari a 1.75 mld per l'anno 2025, 3.5 mld per l'anno 2026 e 5.5 mld a decorrere dall'anno 2027. L'aumento stimato è del 5,4% in linea con l'inflazione prevista per il periodo dal deflatore dei consumi indicato nel Piano strutturale di bilancio. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali 2025 – 2027, a valere su predetti importi, si autorizza l'erogazione dell'IVC nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Il comma 4 dispone ulteriori stanziamenti a copertura degli oneri della contrattazione collettiva per il triennio successivo, 2028 – 2030, per importi pari a 1.95 mld per l'anno 2028, di 4 mld di euro per l'anno 2029 e di 6.1 mld di euro annui a decorrere dal 2030.

Riduzione spese di personale per l'anno 2025 (art.110)

L'art. 110 dispone per l'anno 2025 alcuni obblighi di riduzione della spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione del comparto Sanità. In particolare, il comma 2 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono procedere, per l'anno 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. In analogia a quanto previsto per le amministrazioni centrali, il comma 9 prevede che per l'anno 2025 le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le Camere di commercio non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in

misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Per effetto di quanto previsto dalla norma le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di personale, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari.

Al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere derogato quanto disposto dagli obblighi di riduzione delle spese di personale sopra citati previa compensazione delle facoltà assunzionali fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale.

Il comma 12 introduce, come misura strutturale e quindi applicabile anche oltre l'anno 2025, la possibilità di destinare all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato in misura inferiore a quelle previste dalla legislazione vigente in materia di turn over. Tale incremento è consentito per un importo non superiore al 10 per cento del valore del fondo decentrato 2016, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario.

SANITÀ

Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (art. 47)

Il comma 1 dispone gli incrementi del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato nelle misure di cui alla seguente tabella:

	2025	2026	2027	2028	2029	a decorrere dal 2030
Rifinanziamento FSN al lordo	1.302	5.078	5.780	6.663	7.725	8.898
Rinnovo CCNL 2028 - 2030				883	1.945	3.117
Obiettivi sanitari prioritari		928	478	528	528	528
Totale al netto	<u>1.302</u>	<u>4.150</u>	<u>5.302</u>	<u>5.252</u>	<u>5.252</u>	<u>5.253</u>

Valori in milioni di euro

Si prevede l'accantonamento di una quota di tali risorse **per il rinnovo contrattuale 2028 - 2030**, ovvero sono accantonati 883 milioni di euro per l'anno 2028, 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 e 3.117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030. Nonché, si prevede l'accantonamento di un'ulteriore quota delle risorse di cui sopra **da destinare all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale** (art.1, co. 34 e 34-bis, l. 662/1996) ovvero specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. In tal caso, gli accantonamenti sono pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, 478 milioni di euro per l'anno 2027 e 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati (art. 48)

Si ricorda che l'art. 15 co. 14, del Dl. 95/2012, promulgato in piena *spending review*, applicava una riduzione sia dell'importo che dei volumi d'acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fornite da strutture private accreditate, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. L'art. 1, comma 233, della legge di Bilancio 2024 ha derogato alle menzionate percentuali, fissando il nuovo limite nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

La norma in **esame incrementa i valori di cui sopra di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dal 2026**, precisando che tali risorse aggiuntive possono essere destinate **anche alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso ed inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.**

Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie (art. 50)

Si prevede la destinazione di una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard alla **progressiva implementazione dell'aggiornamento delle tariffe massime** per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in post acuzie (riabilitazione ospedaliera e lungodegenza), nonché di quelle erogate per acuti (in regime di ricovero ordinario e diurno). Lo stanziamento è pari a 77 milioni di euro destinati per l'anno 2025 ai pazienti classificati come **diagnosis-related group (DRG) post acuzie**. Successivamente, **a decorrere dal 2026**, lo stanziamento sarà pari a 1.000 milioni di euro, da suddividere in **350 milioni di euro per i DRG post acuzie e 650 milioni di euro per i DRG per acuti.**

Si ricorda che al momento è in corso la vertenza sindacale per l'apertura dei tavoli di rinnovo del CCNL Aiop-Aris Sanità privata, nonché il CCNL Aris RSA e il CCNL Aiop RSA, per i quali abbiamo organizzato uno sciopero generale di livello nazionale in data 23 settembre 2024. A seguire, le nostre delegazioni sono state ricevute presso il Ministero della salute, dove è stata prospettata la possibilità di inserire il costo del lavoro nell'incremento delle quote dei DRG, permettendo pertanto di riaprire il negoziato. Dalla lettura della norma, nonché dagli allegati tecnici, ancora non ci è possibile conoscere la natura di queste quote, ma verificheremo nei prossimi incontri ministeriali già programmati che ciò che ci è stato informalmente comunicato si traduca in appositi atti normativi.

Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari (art.51)

Si prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, per consentire **l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza**, compresa **la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali**, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'apposita Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556 della legge n. 208 del 2015.

Al fine di potenziare il sistema di garanzia per l'assistenza sanitaria costituito dal D.lgs. 56/2000, e nello specifico il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza **sanitaria resa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano**, si procede a integrare il menzionato sistema con una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.

Infine, si prevede l'individuazione di un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali, come da D.M. del 12 marzo 2019, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sei mesi dall'adozione della legge di Bilancio 2025.

Piano pandemico 2025-2029 (art. 52)

Si autorizza la spesa, rispettivamente, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 - 2029.

Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria (art. 55)

È previsto **l'obbligo per ciascuna regione di sottoscrivere accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale** e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria, attiva o passiva, assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Il Ministero della salute, per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, **stabilisce entro il 28 febbraio 2025 il format da utilizzare** per gli accordi bilaterali obbligatori per le regioni e le province autonome. Ad ogni modo, si prevede quanto segue:

- le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare il fenomeno della mobilità apparente e di confine sottoscrivano in ogni caso gli accordi.
- Le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata e in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal Ministero della salute, sono obbligate a sottoscrivere accordi tra loro.
- Le regioni e le province autonome che registrano una mobilità passiva pari almeno al 20% del fabbisogno sanitario standard annualmente assegnato devono sottoscrivere accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva. Anche quest'ultime sono obbligate a sottoscrivere gli accordi.

Per il 2025, gli accordi sono sottoscritti entro il 30/04/2025. Hanno validità di almeno due anni, con rinnovo previsto, a regime, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di validità.

Si precisa, infine, che la sottoscrizione di questi accordi costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del S.S.N. ai sensi dell'art. 1, comma 492, della l. 178/2020.

Incremento indennità di pronto soccorso (art. 56)

Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 e, nello specifico, l'art. 1, co. 293, l. 234/2021, ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, aveva previsto la definizione in contrattazione collettiva nazionale di una specifica indennità a carattere accessorio, poi rinominata **indennità di pronto soccorso**. Tale emolumento è stato incrementato da successive modifiche normative (art. 1, co. 526, l. 197/2022), portando per ultimo il finanziamento previsto per il personale del comparto a 140 milioni di euro con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

L'articolo in esame incrementa il finanziamento dei fondi per l'erogazione dell'indennità di pronto soccorso di una misura pari di 50 milioni di euro per il 2025 e ulteriori 50 milioni di euro per il 2026, da suddividere tra dirigenza medica e personale del comparto. Nel dettaglio, per il personale del comparto sanità sono previsti **35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026**. Si ricorda che, ai fini dell'erogazione dell'indennità negli anni di riferimento, la stessa deve essere normata in sede di contrattazione collettiva nazionale.

		2022	2023	2024	2025	2026
Legge di Bilancio 2022	<i>Dirigenza medica</i>	27				
	<i>Comparto</i>	63				
Legge di Bilancio 2023	<i>Dirigenza medica</i>		30	60		
	<i>Comparto</i>		70	140		
Legge di Bilancio 2025	<i>Dirigenza medica</i>				15	15
	<i>Comparto</i>				35	35
Totale		90	100	200	50	50

Valori in milioni di euro

Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato per la promozione della salute (art. 63)

Si prevede sia l'**incremento dell'indennità di specificità infermieristica** (art. 104, CCNL Sanità 2019 - 2021) sia l'**incremento dell'indennità di tutela del malato per la promozione della salute** (art. 105, CCNL Sanità 2019 - 2021), entrambe misure indennitarie volta a riconoscere le specifiche attività svolte dai dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda l'indennità di specificità riconosciuta al personale infermieristico, l'incremento ammonta a 35 milioni di euro per l'anno 2025 e 285 milioni di euro a decorrere dal 2026. Per quanto riguarda invece l'indennità riconosciuta ai dipendenti appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari, i valori della relativa indennità sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

La Cisl FP chiede da tempo che ci sia una parificazione delle indennità per tutte le professioni sanitarie ed è per questo che abbiamo proposto in sede di trattativa per il rinnovo del CCNL Sanità 2022/2024 che si possa arrivare alla corresponsione del medesimo valore delle indennità tra infermieri e ostetriche, che sono affini giuridicamente ed appartengono alla medesima classe di laurea.

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

- L'art. 2 comma 1 stabilizza a regime le disposizioni già introdotte, per il solo anno 2024, dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023, riducendo strutturalmente a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche (23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro; 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro)
- L'art. 2, commi 3 e 4 e 5 introduce misure di riduzione del cuneo fiscale. In particolare i commi 3 e 4 riconoscono in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 20 mila euro una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, il cui ammontare è determinato applicando le seguenti percentuali:
 - 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
 - 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
 - 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Il comma 5 riconosce in favore dei titolari di reddito dipendente superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro una detrazione di importo variabile a seconda dell'ammontare del reddito complessivo del lavoratore. In particolare, se il reddito complessivo non supera 32.000 euro, la detrazione è pari a 1.000 euro; qualora il reddito complessivo superi 32.000 euro, spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito, che si azzerà per i soggetti con reddito pari a 40.000 euro.

Le misure di riduzione del cuneo fiscale sono applicate in modo automatico dal datore di lavoro a partire da gennaio 2025. La determinazione del reddito complessivo ai fini dell'applicazione delle misure sopra citate è assunta al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e tenendo conto della quota esente per i redditi agevolati dei rimpatriati.

Decontribuzione lavoratrici madri (art. 35)

L'art. 35 prevede, a decorrere dall'anno 2025 e nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, madri di due o più figli, a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo mentre, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2025, sono disciplinate le modalità attuative della norma, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento del beneficio e le procedure per il rispetto delle risorse stanziare annualmente.

PREVIDENZA

Misure in materia di trattenimento in servizio (art. 23)

- Il comma 1 prevede un incentivo al trattenimento in servizio per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per la pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ovvero per i soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31/12/2025 anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025. I lavoratori in possesso di tali requisiti possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza tale quota è corrisposta interamente al lavoratore ed è esclusa dall'imponibile fiscale.
- Il comma 2 dispone per i dipendenti pubblici, a decorrere dal 1 gennaio 2025, che i limiti ordinamentali di età per il raggiungimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia previsti dagli specifici settori di appartenenza siano elevati, se inferiori, al requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, del dl 201/2011 (67 anni nel 2025 fatti salvi futuri adeguamenti agli incrementi della speranza di vita)
- I commi 3 e 4 abrogano le disposizioni vigenti relative al collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti pubblici al fine di consentire la permanenza in servizio anche dopo aver maturato l'età utile per la pensione di vecchiaia e i nuovi requisiti ordinamentali, fatti salvi i futuri adeguamenti agli incrementi della speranza di vita. La norma va letta alla luce di quanto dispone il successivo comma 5 che consente alle amministrazioni pubbliche la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio del personale dipendente che esprima volontà in tal senso, di cui si ritenga necessario continuare ad avvalersi anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il settantesimo anno di età. La disposizione è volta ad attribuire alle amministrazioni una facoltà, esercitabile ove ci siano esigenze funzionali non diversamente assolvibili ed anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti, così da garantire loro un necessario affiancamento del personale più esperto per operare un "passaggio di competenze" che garantisca il più alto standard di efficienza ed opera specificamente previa disponibilità dell'interessato.

Opzione donna

L'art. 24 comma 1, lettera a), estende il diritto al trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna", anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per tali lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero di figli.

Proroga Quota 103

L'art. 24 comma 2 riconosce anche per il 2025 il regime di pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (cd. Quota 103)

Ape sociale

L'art. 24 comma 3 proroga al 31 dicembre 2025 le disposizioni in materia di APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, in favore dei soggetti che al compimento dei 63 anni e cinque mesi si trovino in una delle condizioni previste dalla norma (a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla legge 232/2016).

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri con quattro o più figli

L'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, prevede, quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo, che sia riconosciuto alla lavoratrice, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 della medesima legge pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. L'art. 26 del disegno di legge innalza, da dodici mesi e sedici mesi complessivi, il suddetto limite massimo

nei casi di quattro o più figli, incrementando il beneficio della riduzione in presenza di un numero elevato di figli.

Misure in materia di previdenza complementare

L'art. 28 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, ferma restando la misura minima stabilita dalla legge, solo su richiesta dell'assicurato può essere computato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, le forme di previdenza complementare devono mettere a sua disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma pensionistica. Viene demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita, tenuto conto dei contenuti delle decisioni delle autorità statistiche europee in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare.

CONGEDO PARENTALE

L'art. 34 comma 1 lettera a) dispone per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l'elevazione all'80 per cento dell'indennità spettante (in luogo dell'elevazione al 60 per cento prevista a legislazione vigente) per il secondo mese di congedo parentale se fruito entro il sesto anno di vita del bambino.

L'art. 34 comma 1 lettera b) dispone l'elevazione dal 30 all'80 per cento dell'indennità spettante per un ulteriore mese, se fruito entro il sesto anno di vita del bambino, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025.

DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ LAVORO PRIVATO

L'art. 67 prevede, anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 la proroga della riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa, per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE

L'art. 67 prevede ai commi da 1 a 4, per i lavoratori dipendenti assunti nel 2025 con nuovi contratti a tempo indeterminato, che trasferiscono la propria residenza in un raggio di oltre 100 Km dal precedente luogo di residenza alla nuova sede di lavoro contrattuale e con un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 35.000 euro, la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite di 5.000 euro annui, delle somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese di locazione per l'abitazione principale e dei relativi oneri accessori sostenute nei primi due anni dalla data di assunzione. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

L'art. 67 comma 5 prevede che per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, con un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, ovvero a 4 mila euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.

Cari saluti

Il Segretario Generale

Maurizio Petriccioli


All_DDL Bilancio 2025

Comitato Esecutivo Confederale

(Roma, 25 ottobre 2024)

DOCUMENTO FINALE

Il Comitato Esecutivo della Cisl nazionale, riunito per esaminare i contenuti del DDL Bilancio 2025, approva le valutazioni introduttive rese dal Segretario Generale anche a nome della Segreteria Confederale insieme agli elementi emersi nel dibattito.

Esprime, di conseguenza, un giudizio positivo su una Manovra che, nei limiti finanziari imposti dal Patto di Stabilità europeo, presenta diversi interventi in linea con le rivendicazioni avanzate da mesi dalla Cisl.

Pur non privo di aspetti migliorabili e da modificare, il Disegno di Legge risponde in modo significativo a diverse urgenze dei lavoratori, delle famiglie e del sistema socio-economico nel suo complesso.

Sul fronte del sostegno ai redditi da lavoro dipendente, è particolarmente apprezzata la decisione di rendere strutturale e di elevare la soglia del taglio del cuneo fiscale e contributivo, battaglia che la Cisl porta avanti da anni. L'intervento coinvolgerà oltre 14 milioni di lavoratori con reddito fino a 40.000 euro, generando fino a 1.200 euro in più ogni anno sulle buste paga. Un impegno di 12,8 miliardi di euro che si aggiunge ai 4,8 dell'accorpamento delle prime aliquote Irpef.

Complessivamente le due misure cubano ben oltre la metà della manovra, impegnando 17,5 miliardi su 30. Un passo importante, da rafforzare ulteriormente, verso la riduzione del carico fiscale alle fasce medie e popolari del lavoro dipendente, che contribuiscono maggiormente alle entrate fiscali del Paese.

Altro elemento positivo riguarda la conferma della defiscalizzazione al 5% per i salari legati alla produttività e il welfare contrattato, che si protrarrà per il triennio '25-'27. Si conferma la detassazione dei fringe benefit fino a mille euro per tutti i lavoratori single e di 2mila per lavoratori con figli; si introduce inoltre - per far fronte a esigenze di natura abitativa - una detassazione fino a 5 mila euro per neoassunti che si spostano dal luogo di residenza.

Positiva la conferma strutturale della norma sulla decontribuzione a favore delle lavoratrici madri su tutto il territorio nazionale nonché il rafforzamento degli incentivi alle assunzioni, in particolare di giovani, donne e lavoratori svantaggiati al Sud e nelle aree incluse nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno (ZES), fino al 2027. Incentivi che in questi anni hanno dimostrato di essere uno strumento efficace per stimolare occupazione nelle aree deboli.

Sul fronte della famiglia, la manovra introduce l'assegno per i nuovi nati di 1.000 euro per i nuclei con ISEE fino a 40mila euro. Inoltre, i congedi parentali all'80% sono portati a tre mesi, andando incontro alle esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Anche il bonus asilo nido è stato rafforzato escludendo l'Assegno Unico dal calcolo dell'ISEE e rendendo così più inclusivo il sostegno. Bene che le

misure di incentivo alle ristrutturazioni siano state confermate, con una detrazione del 50% per la prima casa e del 36% per le altre.

Per quanto riguarda welfare e pubblico impiego, la CISL valuta positivamente l'incremento degli investimenti sulla sanità, con un aumento complessivo di 2,3 miliardi di euro per il 2025, risultanti da 1,3 miliardi aggiuntivi in Bilancio e un ulteriore miliardo a legislazione vigente conquistato in passato. Risorse che dovranno essere messe a disposizione della medicina territoriale e del taglio alle liste d'attesa e da incrementare ulteriormente per favorire assunzioni e stabilizzazioni del personale sanitario.

Rilevante lo stanziamento per i rinnovi contrattuali dei lavoratori dei comparti pubblici per il triennio '25-'27, con impegno ad assicurare le risorse per la tornata '28-'30. L'intervento finanziario di 5,5 miliardi dà valore al lavoro pubblico ed è indispensabile per garantire retribuzioni adeguate agli operatori del settore.

Sul capitolo pensioni, la CISL accoglie con favore il ripristino dell'indicizzazione delle pensioni all'inflazione secondo le regole precedenti previste nella Finanziaria Draghi, il rifinanziamento dell'APE sociale, la proroga di quota 103 e opzione donna. Positivo anche il contributo di solidarietà introdotto per banche e assicurazioni, misura da estendere anche a multinazionali della logistica, del digitale, dell'energia, del farmaceutico.

L'impegno della Cisl si concentrerà sui margini di miglioramento e di modifica della Manovra e sulla fase post Legge di Bilancio per sostenere crescita economica, occupazione, riforme, rinnovi dei contratti pubblici e privati.

In particolare, chiediamo di aumentare le risorse destinate alle pensioni minime e alla non autosufficienza. È necessario rafforzare gli sgravi per le fasce medie di reddito, elevando ulteriormente la soglia di decalage del cuneo e abbassando la seconda aliquota Irpef.

La CISL si oppone al taglio strutturale degli organici nella scuola ed al blocco parziale del turnover nella PA, nell'Università e nella Ricerca

Fondamentale aprire il confronto su una riforma organica della previdenza per introdurre maggiore flessibilità, sostenibilità sociale e inclusione, specialmente per giovani e donne.

Si chiede di rafforzare il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, poiché il recupero di risorse da queste aree consentirebbe di finanziare ulteriormente il welfare, politiche occupazionali, politiche attive per il lavoro.

E' altresì necessario accelerare il compimento della messa a terra dei progetti PNRR e varare una nuova politica industriale ed energetica capace di rilanciare qualità, quantità e protagonismo del lavoro, produttività, competitività, innovazione.

Necessario e strategico è infine sostenere con risorse concrete l'evoluzione delle relazioni industriali e della contrattazione su un modello pienamente partecipativo, come prefigurato dal Progetto di legge CISL di attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.

Guardando a queste priorità e con l'intento di diffondere, valorizzare e difendere le conquiste ottenute in Legge di Bilancio, il Comitato Esecutivo promuove l'avvio di un percorso di impegno e di iniziative articolate e capillari fatto di assemblee nei luoghi di lavoro, attivi di quadri e delegati, incontri sui territori, riunioni degli organismi orizzontali e di categoria ad ogni livello. Un cammino della responsabilità che accompagni la Confederazione durante l'iter parlamentare per capitalizzare, assicurare e migliorare i risultati conquistati e per rilanciare dopo la Legge di Bilancio le proposte in materia di crescita economica, lavoro, coesione, salute e sicurezza, salari e fisco, politica dei redditi, innovazione contrattuale, democrazia economica.

La CISL è pronta a incontrare le forze politiche, parlamentari e il Governo per dare un impulso positivo a questo percorso con l'obiettivo di garantire dialogo sociale, equità e coesione attraverso il consolidamento di un metodo responsabile, concertato e partecipato.

Approvato all'unanimità.